

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI, MISSERVILLE, PONTONE
e RASTRELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 1987

Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile
in materia di comparse conclusionali e memorie

ONOREVOLI SENATORI. — L'articolo 190 del codice di procedura civile, al secondo e terzo comma, prevede termini rispettivamente di dieci e cinque giorni per la comunicazione delle comparse conclusionali e di brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie.

Tali termini, spessissimo, vuoi per la lontananza del luogo in cui si svolge il processo rispetto al domicilio dell'avvocato, vuoi per gli impegni gravosi dai quali il professionista è preso e vuoi anche per l'espandersi dell'attività professionale verso luoghi molto lontani dal proprio domicilio, si rendono, ormai, inadeguati.

Infatti, il difensore che risiede in un distretto diverso da quello ove si svolge il giudizio è pressochè impossibilitato ad ottenere in tempo utile l'avversa comparsa conclusionale per esaminarla, studiarla, commentarla, redigere la eventuale replica e rispedirla, sempre in tempo utile, al procuratore domiciliatario.

Il ben noto disservizio postale scoraggia qualsiasi tentativo di usare di esso per il rischio di vedere pregiudicato l'esito di un giudizio.

L'uso del corriere, a parte il costo, per i termini ristretti di cui all'articolo 190 del codice di procedura civile, non offre maggiori garanzie.

Si impone la necessità, pertanto, di raddoppiare i termini di cui al secondo e terzo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile, senza che alla speditezza del giudizio si arrechi alcun pregiudizio, solo che si consideri che le udienze collegiali, per la persistente crisi della giustizia, in molti uffici giudiziari, quasi come norma, vengono fissate a distanza anche di due anni da quelle di precisazione delle conclusioni.

Di qui l'opportunità di approvare il disegno di legge che di seguito si propone.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. I termini di dieci e cinque giorni, rispettivamente previsti al secondo e terzo comma dell'articolo 190 del codice di procedura civile, sono raddoppiati.

2. Il termine di cinque giorni previsto nel quarto comma dello stesso articolo resta fermo ed immutato.